



**Comune di Vicoforte  
(Provincia di Cuneo)**

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 43**

**OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU) - Anno 2026 – Approvazione conferma aliquote.**

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 20:30, previa convocazione effettuata a norma di legge, si è riunito – nella Sala Consiliare del Comune – il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

All'appello sono risultati:

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	Gasco Gian Pietro	Sindaco	X	
2.	Botto Roberto	Vice Sindaco	X	
3.	Nano Barbara	Assessore	X	
4.	Tarò Daniela	Assessore	X	
5.	Viola Mario Ferdinando	Assessore	X	
6.	Badino Giovanni	Consigliere	X	
7.	Massa Sebastiano	Consigliere	X	
8.	Picco Guido	Consigliere		X <i>(Giustificato)</i>
9.	Ravotti Luciano	Consigliere	X	
10.	Bonelli Umberto	Consigliere	X	
11.	Beccaria Andrea	Consigliere	X	
12.	Garassino Ugo	Consigliere		X <i>(Giustificato)</i>
13.	Nuzzo Elisabetta	Consigliere		X <i>(Giustificata)</i>

Risultano quindi presenti 10 Consiglieri.

Assiste il Segretario comunale reggente Ferrari Giacomo.

Il Signor Gasco Gian Pietro, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

L'assessore alla "Programmazione" - "Bilancio, Finanze e Tributi" Mario Ferdinando Viola illustra il punto all'ordine del giorno.

Terminata la relazione,

## **Il Consiglio comunale**

- atteso che l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, numero 160 s.m.i. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022." ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale istituita dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 s.m.i., relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU) e alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), salvaguardando tutte le norme ivi contenute e relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- richiamati i successivi commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della legge n.160/2019 sopracitata, che disciplinano la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) in luogo dei previgenti prelievi fiscali IMU e TASI;
- rilevato che con il medesimo articolo si disciplina la nuova applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione dei precedenti prelievi fiscali IMU e TASI, come disciplinati dall'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge n. 147/2013 sopracitata, quale componente patrimoniale della nuova Imposta Unica Comunale (IUC), definendo anche le esclusioni e le esenzioni dal pagamento dell'imposta e in particolare:
  - il comma 740 stabilisce che non costituisce presupposto di imposta il possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nel numero massimo di una per ciascuna delle categorie C2-C6-C7, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1-A8 e A9;
  - il comma 741, comma 1, lettera c), equipara ad abitazione principale, con conseguente esclusione dal pagamento dell'imposta, le seguenti fattispecie:
    - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ovvero assegnate a soci studenti universitari, per i quali non è richiesta la residenza anagrafica;
    - b. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti ai sensi del Decreto Ministeriale 22 aprile 2008;
    - c. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
    - d. un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle forze armate, delle forze di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica o sanitario in modo permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in comodato;
    - e. il comma 758 esonera dal pagamento dell'imposta i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
- Richiamato il nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale

Propria (IMU)", approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 9 del 30 luglio 2020;

- dato atto che il citato Regolamento, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1, comma 777, della legge n. 160/2019 s.m.i. sopracitata, prevede l'equiparazione ad abitazione principale (e di conseguenza l'esclusione dal pagamento dell'IMU) dell'unità immobiliare iscritta o iscrivibile a catasto, già utilizzata quale abitazione principale e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato e che sia assoggettata al pagamento della TARI (art. 4);
- dato altresì atto che:
  - il comma 744 della legge sopracitata, prevede la riserva in favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota del 7,6 per mille;
  - il comma 747 conferma la riduzione della base imponibile, a determinate condizioni soggettive ed oggettive, nella misura del 50% per:
    - a. fabbricati di interesse storico-artistico;
    - b. fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
    - c. immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che la destinino ad abitazione principale;
  - i commi 750 e 751 prevedono l'imponibilità ai fini IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
- Visti

l'articolo 6-ter del decreto legge 29 settembre 2023, numero 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 che ha prorogato il termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzo del Prospetto delle aliquote dell'IMU all'anno di imposta 2025;

il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 settembre 2024 di integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sopracitata;

- posto che il suddetto decreto:

ha fissato le modalità di elaborazione e di trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Mef del relativo Prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019 (articolo 1);

ha provveduto all'individuazione delle fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU come segue (articolo 2):

- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 E A/9
- fabbricati rurali ad uso strumentale
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D
- terreni agricoli
- aree fabbricabili
- altri fabbricati

ha stabilito le modalità di elaborazione e di trasmissione telematica del citato Prospetto (articolo 3) evidenziando che la delibera approvata senza lo stesso elaborato attraverso l'applicazione informatica non è idonea a produrre effetti;

- visto il Decreto ministeriale del 6 novembre 2025 (Gazzetta Ufficiale 263/2025) che ha confermato anche per il 2026 l'obbligo dei Comuni ad utilizzare il prospetto in modo conforme alla disciplina già vigente;
- richiamati:
  - l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sopracitato, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione «...*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali...*»;
  - l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).”, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 sopracitato e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
  - l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).” il quale prevede che gli enti locali deliberino «...*le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno...*».
- richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – con cui è stato modificato il principio contabile applicato concernente la *Programmazione*, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e che le nuove disposizioni sono finalizzate a consentire l'approvazione del bilancio entro i termini previsti ed evitare, pertanto, la gestione in esercizio provvisorio;
- richiamata la deliberazione del Consiglio comunale numero 35 del 23 dicembre 2024 con la quale sono state approvate le nuove aliquote (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria per l'anno 2025;
- visto l'intendimento di questa Amministrazione comunale di confermare, per l'anno 2026, le aliquote (e le detrazioni) IMU (Imposta Municipale sugli Immobili) come da ultimo stabilite con la deliberazione del Consiglio comunale 35/2024 sopracitata;
- visto il “Regolamento di contabilità”;
- attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dello Statuto;
- acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, oltre che alla regolarità contabile, espressi dalla Responsabile dell'area

“Contabile” – Servizio “Economico e Finanziario” ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,

### **delibera**

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare – confermandole - per l'anno di imposta 2026, le aliquote per l'applicazione dell'IMU (Imposta Municipale sugli Immobili), come da Prospetto ministeriale di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, sopracitato e allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A”) e che è stato generato mediante utilizzo della piattaforma web a tale scopo messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3. di disporre l'inserimento e la trasmissione del Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, così come stabilito dal comma 5 dell'articolo 3, decreto 7 luglio 2023 del MEF;
4. di dare atto che Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è la Responsabile del Servizio “Economico e Finanziario”.

Successivamente,

### **il Consiglio comunale**

- visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa l'urgenza di dotare l'ente in tempi celeri del bilancio dell'esercizio corrente,

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,

### **delibera**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Data lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
**F.to Gasco Gian Pietro**

**Il Consigliere anziano**  
**F.to Massa Sebastiano**

**Il Segretario comunale reggente**  
**F.to Ferrari Giacomo**



### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Visto il decreto del Sindaco numero 3 in data 5 febbraio 2024, con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del servizio di pubblicazione all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Vicoforte;

Visto lo Statuto comunale;

#### **SI ATTESTA**

che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi a partire dal 17 gennaio '26 al numero 33, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i. e dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

La Responsabile del servizio di pubblicazione  
Brignoni Ilaria

### **ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO**

Questa delibera è divenuta esecutiva in data 23/12/2025 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.

Il Segretario comunale reggente  
Ferrari Giacomo